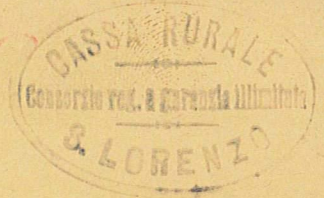


fev 1932



CASSA RURALE

DI

P. Lorenzo

STATUTO



CASSA RURALE

DI

S. Lorenzo

...

STATUTO

Art. 1

E' costituito, a tempo indeterminato, il consorzio economico registrato a garanzia illimitata, denominato «Cassa Rurale di *S. Lorenzo*», con sede in *S. Lorenzo*, avente per principale oggetto l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura.

Art. 2

La società ha per scopo il miglioramento morale ed economico dei propri soci ed esercita la sua attività nel territorio del Comune di *S. Lorenzo*.

L'assemblea dei soci può tuttavia deliberare che sia richiesta, ai sensi di legge, l'autorizzazione ad operare in uno o più comuni limitrofi.

Art. 3

Possono essere soci le persone giuridicamente capaci, che offrano garanzia di moralità e di onestà ed abbiano domicilio, od almeno frequente dimora, o beni immobili, nel territorio in cui la Cassa Rurale svolge la propria attività, e che non facciano parte di un'altra società a responsabilità illimitata avente scopi analoghi.

Le domande di ammissione devono essere indirizzate al consiglio di amministrazione, che ha facoltà di accettarle o di respingerle.

L'ammissione a socio si effettua con la sottoscrizione apposta nel libro dei soci.

La sottoscrizione deve essere autenticata da uno degli amministratori.

Art. 4

I soci sono obbligati:

- a) a sottoscrivere e versare una quota di partecipazione;
- b) a rispondere, a norma della legge e del presente statuto, illimitatamente e solidalmente rispetto ai terzi e in parte eguale fra di loro, per tutte le obbligazioni validamente assunte dalla società;
- c) a osservare lo statuto e i regolamenti interni ed a favorire, in ogni modo, gli interessi della società;
- d) a intervenire alle assemblee generali ed a coadiuvare l'azione degli organi sociali.

I nuovi soci debbono, altresì, procedere ad un ulteriore versamento che, in relazione alla riserva esistente, sarà stabilito ogni anno dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 5

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, a esclusione o a morte del socio.

Art. 6

Il socio che intende recedere dalla società deve presentare dichiarazione scritta al consiglio di amministrazione, il quale è tenuto a rilasciarne ricevuta ed a farne annotazione nel libro dei soci.

La dichiarazione di recesso diventa operativa con la fine dell'esercizio finanziario susseguente a quello, in cui è stata presentata. In nessun caso però il recesso può effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la società.

Art. 7

Può essere escluso il socio che si renda inadempiente agli obblighi contratti col presente statuto o, in qualunque modo, rechi danno alla società, o si renda indegno di appartenervi per azioni disonorevoli, oppure faccia parte, come socio illimitatamente responsabile, di altra società avente scopi analoghi.

L'esclusione è pronunziata dal consiglio di amministrazione.

Contro il provvedimento l'interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione avutane, può ricorrere al comitato dei probiviri, che decide inappellabilmente.

Il socio escluso decade, dalla data del provvedimento, dall'esercizio dei diritti attivi; egli rimane invece vincolato, agli effetti di tutti gli obblighi sociali, sino alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui l'esclusione è avvenuta.

Art. 8

Nel caso di morte del socio gli eredi di lui subentrano nei diritti e negli obblighi del defunto fino al termine dell'esercizio finanziario susseguente a quello in cui la morte è avvenuta, e solo da detto termine si considera risolto il vincolo sociale.

Art. 9

L'obbligo di garanzia dei soci usciti per qualunque causa, come pure dei loro eredi, previsto dalla legge e dal presente statuto, dura ancora per due anni dal giorno in cui è venuto a cessare il vincolo sociale e si estende a tutte le obbligazioni e agli impegni assunti dalla società fino a tale ultima data.

Ai soci usciti, o ai loro eredi, spetta soltanto, dopo spirato il termine di garanzia, il rimborso della quota di partecipazione, in misura non superiore all'importo versato, esclusi qualsiasi diritto o pretesa sul patrimonio sociale esistente.

Art. 10

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, formato dalle quote di partecipazione;
- b) dal fondo di riserva ordinaria;
- c) dai fondi speciali, che venissero istituiti in dipendenza di rischi per determinate operazioni o impegni.

Art. 11

Le quote di partecipazione sono di Lire ciascuna e devono essere versate all'atto dell'ammissione nella società. *1. (una)*

Le quote sono sempre nominative e non possono, in nessun modo, essere cedute.

Art. 12

Il fondo di riserva ordinaria è formato dai versamenti dei nuovi soci previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 e dagli utili netti annuali, che saranno interamente devoluti al detto fondo, fino a che esso non giunga e non si mantenga eguale al quinto dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo.

Quando il fondo di riserva avrà raggiunto tale limite, è in facoltà dell'assemblea generale di disporre, per scopi di comune utilità per i soci, fino a metà degli utili netti annuali, restando l'importo rimanente destinato all'incremento del fondo di riserva o alla formazione di fondi speciali.

Il 60% della riserva dovrà essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad essi equiparati per legge.

Art. 13

Eventuali perdite saranno coperte dal fondo di riserva.

Ove questo non fosse sufficiente allo scopo, l'assemblea generale potrà deliberare che al coprimento della restante perdita sia provveduto col versamento di un contributo da parte dei soci, che sarà fissato in misura eguale, tenendo però conto degli eventuali soci insolventi.

Il versamento del contributo è obbligatorio per tutti i soci e dovrà essere effettuato non oltre il termine di due mesi dalla data della delibera.

Art. 14

La Cassa può raccogliere depositi liberi e vincolati soltanto in numerario, anche da non soci, sia a risparmio che in conto corrente, rimborsabili a vista od a termine.

Per i depositi a risparmio la Cassa rilascerà appositi libretti, muniti della firma sociale. I libretti possono essere nominativi o al portatore.

I rimborsi non possono effettuarsi senza la presentazione del libretto.

Il consiglio di amministrazione stabilisce ogni anno le condizioni e i tassi di interesse per le diverse categorie di depositi, che potrà modificare anche durante l'esercizio, in caso di particolari accordi fra istituti di credito. Ogni modificazione delle condizioni e dei tassi sarà resa nota, con piena efficacia, mediante affissione dell'avviso relativo nell'ufficio della Cassa in luogo visibile al pubblico.

Art. 15

Al fine di conseguire gli scopi sociali, la Cassa si prefigge di compiere tutte le operazioni permesse dalla legge sull'ordinamento delle Casse Rurali.

Pertanto essa potrà:

a) compiere, previa autorizzazione ai sensi di legge, operazioni di credito agrario di esercizio, direttamente o come ente intermediario, ed operazioni di credito agrario di miglioramento;

b) fare operazioni di credito in genere a favore dell'agricoltura e dell'artigianato, nonchè di credito ordinario nella misura massima consentita dalla legge;

c) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie od altri titoli ad esse equiparati, per un ammontare non superiore a quello consentito dalla legge;

d) ~~assumere servizi di corrispondenza con le Casse di Risparmio e gli Istituti di credito agrario, e, previa autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche con istituti ordinari di credito;~~

e) ~~assumere il servizio di incasso effetti, anche per conto di istituti ordinari di credito, nonchè di emissione di assegni e vaglia bancari per conto dell'Istituto di emissione e degli Istituti di credito agrario regionali;~~

f) ~~riscontare il proprio portafoglio presso gli Istituti previsti dalla legge e, coll'autorizzazione del Ministero~~

*a/ assumere servizi di corrispondenza
incasso effetti - e emissione assegni e vaglia
fare il proprio portafoglio presso gli
istituti autorizzati - e tutte disposizioni
legislative in vigore.*

~~della Agricoltura e delle Foreste, presso ogni altro Istituto di credito.~~

La Cassa impiegherà preferibilmente le proprie disponibilità in operazioni di prestito a favore dei soci; le eventuali operazioni con non soci non potranno eccedere il venticinque per cento di tutte le operazioni compiute.

Le operazioni di prestito, in qualunque forma, possono essere effettuate soltanto con copertura di adeguate garanzie, sia mediante privilegio, avallo, pegno od ipoteca. Le modalità e le condizioni relative alla concessione dei prestiti saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 16

Sono organi della società:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci;
- d) il collegio dei probiviri.

Art. 17

Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e dovrà, oltre a trattare gli eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno:

- a) discutere ed approvare il bilancio ed il conto profitti e perdite, udita la relazione dei sindaci;
- b) procedere all'elezione delle cariche sociali;
- c) stabilire il fido massimo che può essere concesso ad uno stesso obbligato e, eventualmente, il limite del prestito che può essere concesso, oltre detto fido, con garanzie reali;
- d) determinare la misura massima degli impegni passivi che il consiglio di amministrazione è autorizzato ad assumere;
- e) fissare l'importo che deve essere versato dai nuovi soci, in relazione alla riserva esistente.

Art. 18

L'assemblea generale straordinaria viene convocata quando ne sia riconosciuta la necessità dal consiglio di amministrazione, oppure ne sia fatta domanda dal collegio dei sindaci o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione dello scopo e degli oggetti da trattare.

Art. 19

Le assemblee generali, ordinarie e straordinarie, vengono convocate mediante avviso, che dovrà essere affisso, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza, all'albo sociale.

Quando l'assemblea sia chiamata per decidere lo scioglimento o il cambiamento dell'oggetto della società, sarà, inoltre, dato avviso ai soci della convocazione, mediante currenda o con cartolina.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ordine del giorno che sarà trattato.

L'assemblea di seconda convocazione può essere indetta per un'ora dopo quella fissata per la prima, eccettuato che si tratti di deliberare lo scioglimento o il cambiamento dell'oggetto della società, nel qual caso l'assemblea di seconda convocazione dovrà essere indetta con un intervallo non minore di sei e non maggiore di ventun giorni.

Art. 20

Le assemblee generali, anche se chiamate a deliberare per la reintegrazione del patrimonio sociale, sono validamente costituite e possono deliberare in prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei soci, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Però per deliberare lo scioglimento o il cambiamento dell'oggetto della società, è necessaria in prima convocazione la presenza di tre quinti di tutti i soci, e in seconda convocazione la presenza di almeno un quinto.

Art. 21

Ogni socio ha un voto.

Il socio, che per giustificato motivo è impedito di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, che può essere conferita, oltre che per atto autentico, con semplice lettera, sottoscritta dal mandante e da due testimoni capaci. La delega deve essere presentata al presidente prima dell'assemblea e conservata negli atti.

Ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio.

Art. 22

La presidenza delle assemblee è affidata al presidente della società o, in sua assenza, al vicepresidente, salvo che l'assemblea stessa deleghi tale ufficio ad un altro socio.

Il presidente sceglie tra i presenti un segretario e due scrutatori.

Art. 23

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel caso di parità la proposta si intende respinta.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea approvi, a maggioranza assoluta dei presenti, di procedere per acclamazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, quando siano prese in conformità alla legge ed al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

Il verbale dell'assemblea è reso autentico con la firma del presidente, del segretario e dei due scrutatori.

Art. 24

Il consiglio di amministrazione si compone del presidente, del vicepresidente e di cinque consiglieri, eletti

Il presidente — 8 — *I firmatari*
Scrittore *Bonetti* *Vinore*
Cornella Domenico

dall'assemblea generale fra i soci, a maggioranza relativa di voti.

Essi possono essere esonerati dall'assemblea dall'obbligo di prestare cauzione.

Il presidente dura in carica quattro anni; gli altri membri del consiglio si rinnovano metà per ogni biennio. La designazione degli uscenti avviene, al termine del primo biennio, mediante sorteggio, ed in seguito per anzianità.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione due o più parenti o affini fino al secondo grado incluso.

Art. 25

In caso di vacanza di uno o più posti nel consiglio, gli altri amministratori, uniti ai sindaci, provvedono a surrogare i mancanti fino alla prima assemblea generale, deliberando con la presenza di due terzi dei rimasti in carica e a maggioranza assoluta di voti.

Quando però il consiglio perdesse, per qualunque causa, metà dei suoi membri, dovrà essere subito convocata l'assemblea generale per la rielezione dell'intero consiglio.

Art. 26

Il consiglio si raduna almeno una volta al mese. Le adunanze sono indette e presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente, o il vicepresidente, ed a maggioranza assoluta di voti.

I membri del consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o siano interessati loro parenti o affini fino al secondo grado.

Tali operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto, all'unanimità dei consiglieri presenti e col benestare dei sindaci.

I verbali delle sedute del consiglio devono essere trascritti nell'apposito libro e firmati dai presenti.

Art. 27

Il consiglio di amministrazione esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente statuto o dalla legge non siano riservati all'assemblea generale dei soci o ad altri organi sociali.

Particolarmente il consiglio di amministrazione:

- a) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- b) convoca l'assemblea generale e ne determina l'ordine del giorno;
- c) formula i regolamenti interni;
- d) delibera, nei limiti stabiliti dall'assemblea generale, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto; determina la misura degli interessi attivi e passivi e contrae gli eventuali prestiti passivi per conto ed in nome della società;
- e) nomina e revoca gli impiegati e ne fissa le retribuzioni;
- f) stanza le spese di amministrazione;
- g) compila i bilanci annuali.

Art. 28

Il presidente rappresenta la società in giudizio, sia come attrice, sia come convenuta, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sorveglia gli impiegati e firma l'ordinaria corrispondenza.

Art. 29

La firma del presidente, unitamente a quella di un altro membro del consiglio, apposte sotto la ragione sociale, impegnano validamente la società di fronte ai terzi, senza necessità di ulteriori formalità.

Il presidente — 10 — I firmatari
Giuseppe Bernetti Limongi
Cornella Domenico

Art. 30

In assenza del presidente, lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il vicepresidente.

Art. 31

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea generale fra i soci a maggioranza relativa di voti, salvo il caso previsto dall'art. 16 della legge 6 giugno 1932 N° 656.

I sindaci durano in carica ~~due~~ *tre* anni e sono rieleggibili.

Essi eleggono nel loro seno un capo sindaco; possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti. Essi devono trascrivere in apposito libro i loro accertamenti e rilievi sia collettivi che individuali.

I sindaci devono vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, e su tutta la gestione sociale in genere. Essi hanno diritto di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee generali e devono essere invitati. Possono anche far inserire le loro proposte nell'ordine del giorno dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Art. 32

L'esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sarà compilato il bilancio annuale, secondo le norme e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, mettendo in evidenza lo stato delle attività e delle passività, del patrimonio sociale, gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Art. 33

Tutte le controversie fra i soci e la società, relative all'interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e deliberazioni sociali, nonchè i ricorsi contro l'esclusione da socio, saranno decisi inappellabilmente da un comitato di probiviri composto di tre membri nominati dall'assemblea generale, che può sceglierli anche fuori dei soci.

I probiviri durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 34

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà i liquidatori e determinerà le norme della liquidazione e la destinazione dell'eventuale avanzo.

Art. 35

La società, iscritta nella Federazione Nazionale Fascista delle Casse Rurali, Agrarie ed Enti Ausiliari, potrà far parte anche di enti o società di carattere assistenziale, aderenti alla suddetta organizzazione sindacale.

Art. 36

Per quanto non è contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni legislative.

Art. 37

Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad introdurre nel presente statuto tutte quelle modificazioni che saranno eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Il presidente *I firmatari*
Spettorre *Bosetti Simone*
Cornella Domenico

